

FOCUS

I referendum abrogativi in materia elettorale

24

22 maggio 2009

*Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale
Adriana Garabello*

*Direzione Comunicazione Istituzionale dell'Assemblea Regionale
Rita Marchiori*

*Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale*

INDICE

Premessa4

PARTE PRIMA

CAPITOLO I

LA NORMATIVA VIGENTE.....5

1. Caratteri generali5

2. L'attribuzione dei seggi alla Camera dei Deputati.....7

 2.1 Attribuzione del premio di maggioranza 8

 a) La coalizione/lista vincente ha raggiunto almeno 340 seggi 8

 b) La coalizione/lista vincente non ha raggiunto 340 seggi..... 10

3. L'attribuzione dei seggi al Senato della Repubblica..... 12

CAPITOLO II

REFERENDUM ELETTORALE..... 14

1. Procedimento referendario 14

2. Osservazioni sulle sentenze della Corte Costituzionale..... 16

CAPITOLO III	
OGGETTO ED EFFETTI DEL REFERENDUM	18
1. Oggetto dei quesiti ed effetti del referendum in generale.....	18
1.1. Oggetto dei quesiti.....	18
1.2. Effetti del referendum in generale.....	19
2. Effetti del referendum elettorale	20

APPENDICE

I QUESITI REFERENDARI	22
I Quesito	22
Premio di maggioranza alla lista più votata – Camera	22
III Quesito	27
Abrogazione candidature multiple.....	27
II Quesito.....	41
Premio di maggioranza alla lista più votata – Senato	41

Premessa

Il presente Focus riprende il tema dei referendum in materia elettorale già trattato nel [Focus n. 10 del 20 gennaio 2008](#), proponendosi di fornire gli ultimi aggiornamenti in vista delle consultazioni elettorali dei prossimi 20 e 21 giugno.

Il lavoro affronta quattro temi principali.

Il **primo capitolo** è dedicato alla ricostruzione del vigente quadro normativo, con particolare riferimento al sistema di attribuzione dei seggi di Camera e Senato, vale a dire il profilo direttamente interessato da due dei tre quesiti referendari.

Definito l'oggetto sul quale si propongono di incidere i referendum, il **secondo capitolo** è incentrato sulla ricostruzione dell'*iter* che ha condotto alla convocazione dei prossimi comizi elettorali, con una specifica analisi delle sentenze di ammissibilità dei quesiti pronunciate dalla Corte costituzionale.

Così ricostruito il quadro generale, il **terzo capitolo** è rivolto alla puntuale descrizione dell'oggetto dei quesiti referendari e all'analisi degli effetti che verrebbero prodotti in esito alla loro eventuale approvazione.

Infine, in **appendice**, sono riportati i testi dei quesiti nonché le disposizioni che costituirebbero la normativa di risulta nel caso in cui si verificasse l'effetto abrogativo perseguito con la proposizione dei referendum (sono evidenziate in neretto le parti che verrebbero abrogate).

PARTE PRIMA

CAPITOLO I

LA NORMATIVA VIGENTE

(a cura di Grazia Mazzuoli¹)

1. Caratteri generali

La disciplina dell'assegnazione dei seggi per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, rispettivamente sancita nel D.P.R. 361 del 1957 e nel D. Lgs. 533 del 1993, è stata modificata, in ultimo, dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".

Per quanto riguarda la Camera dei deputati, come dispone l'art. 1, comma 2, del D.P.R. 361/57², il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali e la ripartizione dei seggi, tranne quelli assegnati alla circoscrizione estero, è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84 del succitato D.P.R., in sede di Ufficio centrale nazionale. Le circoscrizioni sono 27³, hanno basi territoriali più ampie della provincia e sono territorialmente molto più estese dei precedenti collegi uninominali.

L'elezione del Senato della Repubblica avviene sulla base di un'unica circoscrizione che, per dettato costituzionale, coincide con il territorio della Regione; i seggi, salvi quelli assegnati alla circoscrizione estero, vengono distribuiti, come spiegato più in dettaglio nelle pagine seguenti, tra liste di candidati concorrenti, in ragione proporzionale su base regionale.

I collegi elettorali uninominali, sia camerali che senatoriali, introdotti nel 1993, dal c.d. "Mattarellum", sono stati cancellati dalla riforma del 2005 provocando una sorta di spersonalizzazione del confronto politico fondamentalmente per due motivi: da un lato la

¹ *Direzione Comunicazione Istituzionale dell'Assemblea Regionale*
Direttore Rita Marchiori
Dirigente Daniela Bartoli

Centro Studi e Documentazione per le Autonomie Locali – Osservatorio Elettorale

² Come modificato dalla L. 270/2005.

³ A quella della Valle d'Aosta sono dedicate le disposizioni speciali del Titolo VI della L. 270/2005.

possibilità di venire eletti è adesso strettamente collegata alla “collocazione” nella lista, dall’altro la natura stessa del collegio uninominale rendeva il candidato più conosciuto, più esaminabile e quindi *più vicino* al corpo elettorale.

La collocazione che ogni candidato occupa all’interno della lista, come si è accennato, viene ad assurgere un’importanza notevole; infatti le nuove modalità di votazione introdotte nel 2005 prevedono che l’elettore esprima il suo voto *unicamente* tracciando un segno nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

E’ questo l’effetto “lista bloccata”, ossia l’impossibilità per l’elettore di scrivere sulla scheda il nome del proprio candidato preferito.

Nessuna preferenza dunque e per contro, saranno i partiti a stabilire l’ordine dei candidati⁴ in lista, con la conseguenza che le maggiori possibilità di essere eletto le avrà chi, nell’elenco della lista, occupa i primi posti.

I partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste rispettivamente presentate; queste dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e in tal caso verrà presentato un unico programma elettorale.

Ma la vera nota di originalità di questo sistema è quella che impone di indicare nel programma elettorale il nome e il cognome del capo della forza politica e, nel caso di coalizione, il capo della coalizione (il c.d. *leader*).

Dal punto di vista della formula elettorale, la riforma introdotta con la L. 270/2005 ha sancito un ritorno al sistema proporzionale, sia pure con premio di governabilità e ha stabilito delle differenti soglie di sbarramento a seconda che si tratti di Camera o di Senato o della condizione di lista singola o coalizione.

Per comprendere al meglio il perchè e le ricadute di questo *referendum*, è bene però fornire un quadro sintetico e preciso dell’attuale sistema in vigore per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

⁴ I candidati sono eletti secondo l’ordine di presentazione.

2. L'attribuzione dei seggi alla Camera dei Deputati

Per distribuire i 630 seggi in palio tra le varie liste e nelle varie circoscrizioni, si effettua un procedimento di calcolo alquanto complesso, che verrà illustrato nei suoi passi principali.

In via preliminare l'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione determina le **cifre elettorali**⁵ nazionali di ogni lista e di ogni coalizione ai fini dell'individuazione delle liste/coalizioni ammesse al successivo riparto dei seggi, nonché della lista/coalizione vincente. Non tutte le liste, infatti, vengono ammesse a partecipare alla distribuzione dei seggi⁶, ma, a seconda che si presentino da sole o in coalizione, devono superare precise soglie:

- le coalizioni di liste devono aver ottenuto almeno il 10% dei voti validi espressi sul piano nazionale e devono contenere almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale il 2% dei voti validi espressi ovvero sia rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute;⁷
- le singole liste non collegate devono aver ottenuto almeno il 4% dei voti validi espressi a livello nazionale;
- le singole liste appartenenti a coalizioni che non hanno superato la soglia del 10% su scala nazionale devono aver superato, singolarmente, sul piano nazionale, almeno il 4% dei voti validi espressi.

Il passo successivo è preordinato all'individuazione del **quoziente elettorale nazionale**: vengono **sommate** le cifre elettorali nazionali delle singole liste e delle coalizioni di liste che hanno oltrepassato la soglia di sbarramento.

Il risultato così ottenuto viene diviso per il numero complessivo dei seggi da attribuire ottenendo in questo modo il predetto quoziente. Dopodiché si procede alla divisione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o coalizione di liste per il **quoziente elettorale nazionale** (nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente).

⁵ La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni elettorali.

⁶ L. 270/2005, art. 1, co. 12, n. 3, lettera a) e b).

⁷ Nell'ipotesi in cui sia presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche e che abbia conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella circoscrizione.

La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare, sul piano nazionale, a ciascuna coalizione di liste o singola lista.

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste che hanno la parte decimale più alta e, in caso di parità, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Individuato quindi, con le precedenti operazioni, un primo riparto, a livello nazionale, dei seggi tra liste/coalizioni che hanno superato la percentuale di sbarramento, l'Ufficio centrale nazionale verifica se la lista/coalizione vincente, ossia quella che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi, abbia conseguito almeno 340 seggi.

All'interno di ciascuna coalizione⁸ individua le liste che abbiano conseguito, sul piano nazionale, almeno il 2% dei voti validi espressi, le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute⁹, nonché la migliore lista sotto soglia; viene in questo modo recuperata, per ogni coalizione, la lista che ha conseguito il miglior risultato al di sotto della soglia di sbarramento, una sorta di premio al miglior perdente.

2.1 Attribuzione del premio di maggioranza

a) La coalizione/lista vincente ha raggiunto almeno 340 seggi

Qualora la coalizione/lista vincente abbia conseguito già una sostanziosa quota di seggi pari almeno a 340, si procede a distribuirli tra le liste collegate all'interno della coalizione.¹⁰

A questo punto si è definito un primo quadro di ripartizione con il numero di seggi attribuiti ad ogni lista singola o collegata sul piano nazionale.¹¹

Assegnazione a livello circoscrizionale. (L. 270/2005, art. 1, co. 12, n. 8 e 9)

⁸ Coalizione che ha superato la soglia del 10% dei voti validi espressi.

⁹ Esclusivamente presentate in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede per esse una particolare tutela e che abbiano conseguito nella circoscrizione il 20% dei voti validi espressi.

¹⁰ Si divide per ogni coalizione, il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste ammesse, per il numero di seggi che, in base al primo riparto su scala nazionale, spettano alla coalizione. Si verifica quante volte il quoziente ottenuto è contenuto nella cifra elettorale nazionale di ogni lista della coalizione. La parte intera di questo nuovo quoziente ottenuto, rappresenta il numero di seggi che all'interno di ogni coalizione, spettano ad ogni lista collegata. Per le liste non collegate in coalizione, resta fermo il numero di seggi che gli sono stati attribuiti con il primo riparto su scala nazionale.

¹¹ L. 270/2005, art. 1, comma 12, n. 5, 6, 7.

Per distribuire nelle singole circoscrizioni i seggi attribuiti alle coalizioni/liste ammesse al riparto, si procede nel seguente modo:

- per ogni coalizione si divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste componenti per il *quoziente elettorale nazionale*, in precedenza calcolato, ottenendo l'**indice** relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima.
- per ciascuna lista singola, si divide la cifra elettorale circoscrizionale per il *quoziente elettorale nazionale*, in precedenza calcolato, ottenendo l'**indice** relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista stessa.

Ogni indice viene poi moltiplicato per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione e diviso per la somma di tutti gli indici; in questo modo si ottengono vari **quozienti di attribuzione**, la cui parte intera rappresenta il numero di seggi che nella circoscrizione considerata spetteranno alla relativa coalizione/lista¹².

Successivamente l'Ufficio nazionale accerta la corrispondenza di tale ultima attribuzione con il riparto effettuato a livello nazionale, verifica cioè se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni ad ogni coalizione/lista, corrisponda al numero dei seggi determinati ai sensi del predetto riparto su scala nazionale.

Qualora la verifica in questione abbia dato esito negativo si procede ad un'opera di correttivo partendo dalle coalizioni/liste che hanno il maggior numero di seggi eccedenti¹³

Le modalità con cui si procede a sottrarre seggi in una circoscrizione piuttosto che in un'altra, sono analiticamente disciplinate dalla legge al n. 8) del comma 12 dell'art. 1: i seggi vengono sottratti alla coalizione/lista *in quelle circoscrizioni dove li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti in ordine crescente e dove le coalizioni/liste deficitarie hanno la parte decimale del quoziente non utilizzata*.

Conseguentemente l'Ufficio procede, nelle singole circoscrizioni e per ogni coalizione, ad attribuire i seggi alle liste componenti e a questo fine calcola il **quoziente circoscrizionale di ogni coalizione**: divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste componenti che abbiano superato la soglia del 2%(L. 270/2005, art. 1, co.

¹²Eventuali seggi che rimangono da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni/liste, che hanno le parti decimali dei quozienti di attribuzione maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni/liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

¹³ In caso di parità di seggi eccedenti, si sottraggono a partire da quelle coalizioni/liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre, in ordine decrescente di seggi eccedenti.

12, n. 6) per il numero di seggi che spettano alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del riparto precedentemente effettuato con gli indici di attribuzione. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente circoscrizionale di coalizione e la parte intera rappresenta il numero di seggi spettanti a ciascuna lista della coalizione nella circoscrizione¹⁴.

Anche in questa fase l'Ufficio nazionale effettua una verifica di corrispondenza dei seggi così assegnati a ciascuna lista con il numero dei seggi attribuiti con il riparto effettuato ai sensi del n. 7) del comma 12 dell'art. 1, sul piano nazionale.

In caso di verifica negativa opera nuovamente il correttivo che porta a sottrarre seggi a partire dalla lista con più seggi eccedenti, in quelle circoscrizioni dove li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali, le liste deficitarie hanno le parti decimali dei quozienti non utilizzate.

b) La coalizione/lista vincente non ha raggiunto 340 seggi

Qualora la coalizione/lista vincente non avesse conseguito da sola 340 seggi, gli vengono attribuiti tanti seggi quanti ne mancano per raggiungere tale quota che rappresenta il 54% dei voti validi espressi.

Scatta dunque il premio di maggioranza per la coalizione/lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi ma non ha raggiunto la quota di 340 seggi che assicura la governabilità.

L'Ufficio nazionale calcola il **quoziente elettorale di maggioranza**, dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste componenti la coalizione o della singola lista vincente per 340. Analogamente procede per tutte le altre coalizioni/liste, dividendo il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277 e ottenendo il **quoziente elettorale di minoranza**. Divide quindi la cifra elettorale nazionale di ogni singola lista/coalizione per tale quoziente e la parte intera della divisione rappresenta il numero dei seggi spettanti a ciascuna coalizione/lista¹⁵.

¹⁴ Eventuali seggi che rimangono da attribuire sono assegnati alle liste secondo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti ottenuti; in caso di parità prevale la maggiore cifra elettorale circoscrizionale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

¹⁵ Eventuali seggi che rimanessero ancora da attribuire sono assegnati alle coalizioni/liste per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti; a parità di resti prevale la maggiore cifra elettorale nazionale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

Per ripartire i seggi tra le liste componenti di una coalizione e ai fini della distribuzione dei seggi spettanti ad ogni lista nelle singole circoscrizioni, si ripercorrono i passi già illustrati nel precedente paragrafo.

Il sistema elettorale disegnato dalla legge 270 si definisce proporzionale, ma rivela la sua vocazione bipolare e maggioritaria con la previsione di un **premio di maggioranza** per la lista ovvero la coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi ma non abbia raggiunto la quota di 340 seggi

La previsione di un premio in seggi è evidentemente finalizzato ad una sorta di snaturamento della formula proporzionale e ad indurre un certo numero di partiti ad aggregarsi attratti dalla possibilità di dar vita ad una maggioranza parlamentare numerica e politica. L'intenzione del legislatore è quella di spingere verso l'aggregazione di coalizioni allettando le forze politiche con un premio aggiuntivo il cui raggiungimento permetterebbe la costituzione di una maggioranza supposta stabile.

Persistono tuttavia alcune ragioni di perplessità legate a due ordini di problemi: la coesistenza di "anime politiche diverse" aggregate per forzata convenienza nella stessa coalizione, il che può produrre talvolta frizioni o disomogeneità nell'azione di governo; l'eventuale sproporzionalità nella rappresentanza politica dovuta al fatto che l'entità del premio (legato solo al superamento di una soglia piuttosto bassa e al raggiungimento di una maggioranza relativa) potrebbe finire con il distorcere il rapporto fra voti ottenuti e seggi occupati.

L'Ufficio Centrale Nazionale pertanto assegna alla lista o alla coalizione di liste un premio pari alla differenza fra i seggi ottenuti in base ai voti e la quota 340. Parimenti procede nella ripartizione dei restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste o liste secondo il metodo dei quozienti naturali e dei resti più alti.

3. L'attribuzione dei seggi al Senato della Repubblica

L'articolo 57 della Costituzione stabilisce che il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, *salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero*; il numero dei seggi da distribuire è di 315, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

La disciplina relativa è contenuta nel D. Lgs. 533/1993, come modificato dalla L. 270/2005.

La riforma ha determinato, anche in questo caso, così come visto per la Camera dei deputati, la scomparsa dei collegi uninominali e ha stabilito una ripartizione **proporzionale** dei seggi con attribuzione eventuale di un **premio di coalizione regionale**.

Ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 533/1993, come modificato dalla L. 270/2005, la competenza sul meccanismo di attribuzione e distribuzione dei seggi tra le coalizioni e, all'interno di esse, tra le liste componenti, spetta all'Ufficio elettorale regionale (d'ora in poi solo Ufficio).

Il primo passo consiste nell'individuazione delle coalizioni ovvero liste singole che abbiano superato le soglie di sbarramento previste.

Per il Senato della Repubblica partecipano alla distribuzione dei seggi:

- le coalizioni che abbiano conseguito, sul piano regionale, almeno il 20% dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia superato il 3% sul piano regionale dei voti validi espressi;
- le singole liste non collegate che abbiano conseguito, sul piano regionale, almeno l'8% dei voti validi e le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la soglia del 20%, abbiano però raggiunto almeno l'8% sul piano regionale.

Ai sensi dell'articolo 17 del D:Lgs. 533/1993 e successive modificazioni, l'Ufficio procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni/liste, sulla base della cifra elettorale circoscrizionale di ognuna di esse.

Viene calcolato il **quoziente elettorale circoscrizionale**¹⁶, e quindi si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista/coalizione per tale quoziente; la parte intera rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista/coalizione¹⁷.

Sulla base di questo primo riparto, verifica se la coalizione/lista vincente, abbia già conseguito una consistenza di seggi pari ad almeno il 55% dei seggi assegnati alla regione.

In caso positivo vengono individuate, nell'ambito delle coalizioni ammesse al riparto, le liste che abbiano conseguito almeno il 3% sul piano regionale e procede, per ciascuna coalizione, al riparto dei seggi tra le liste ammesse, calcolando un **quoziente elettorale di coalizione** dividendo la cifra circoscrizionale di ciascuna lista componente per tale quoziente; la parte intera indica il numero dei seggi da assegnare ad ogni lista. Anche in questo caso, eventuali seggi che rimanessero da attribuire, sarebbero assegnati alle liste cui corrispondono i maggiori resti delle divisioni; in caso di parità prevale la maggior cifra elettorale circoscrizionale e, in caso di parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

Qualora, invece, la verifica della quota dei seggi conseguiti dalla lista/coalizione vincente non abbia dato esito positivo, l'Ufficio le assegna la quota di seggi mancante per raggiungere la stabilità governativa (il 55% dei seggi sul piano regionale).

I seggi restanti sono ripartiti tra le altre coalizioni/lista, sempre con il sistema dei quozienti interi e dei resti più alti. Successivamente si distribuiscono, all'interno di ciascuna coalizione, i seggi ad essa spettanti, tra le liste che la compongono.

Come per la Camera dei deputati anche questo meccanismo è stato pensato per garantire la costruzione di una maggioranza che garantisca una certa stabilità governativa, su base regionale. Anche in quest'ambito sono state inserite diverse soglie di sbarramento, che sono verosimilmente più alte che alla Camera, ma proprio perché il riparto è effettuato sulla base dei dati regionali ed è quindi necessario calibrarle sulle singole realtà locali, che spesso differiscono dai valori nazionali.

¹⁶ Si ottiene dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione/lista per il numero di seggi che spettano alla regione.

¹⁷ I seggi ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni/liste per cui le divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a chi ha conseguito la maggior cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra, si procede a sorteggio.

CAPITOLO II

REFERENDUM ELETTORALE

(a cura di Antonella Boffano¹⁸)

1. Procedimento referendario

Come si è visto nella parte dedicata alla normativa vigente (capitolo I), la riforma del sistema elettorale, introdotta dalla legge 270/2005, ha portato ad un sistema orientato in senso proporzionale¹⁹, con un significativo premio di maggioranza e articolate soglie di sbarramento per liste e coalizioni di liste.

Successivamente alle elezioni del 2006, le prime con il nuovo sistema elettorale, un gruppo di cittadini ha depositato presso la Corte di Cassazione tre quesiti referendari volti ad abrogare alcune disposizioni della legge elettorale.

L'iter referendario era stato avviato da un Comitato promotore presieduto da Giovanni Guzzetta, professore di diritto pubblico all'Università di Roma-Tor Vergata, coordinato da Mario Segni e composto da diversi altri aderenti, fra i quali numerosi esponenti politici di vari partiti di maggioranza e opposizione, oltre a studiosi e giornalisti.

In data 24 ottobre 2006 sono state depositate presso la Cancelleria della Corte di Cassazione le dichiarazioni dell'intento di promuovere la richiesta dei referendum abrogativi da parte dei promotori. In data 24 aprile 2007 è iniziata la raccolta delle firme e si è conclusa entro i tre mesi prescritti (24 luglio 2007), così come previsto dall'art. 28 della legge di disciplina del referendum n. 352 del 1970.

Lo stesso 24 luglio 2007 i promotori hanno depositato presso la Cassazione le richieste di referendum, ossia i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori (almeno 500.000 per ciascun quesito, come prescritto dalla Costituzione all'art. 75) e dei relativi certificati elettorali²⁰.

¹⁸ *Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale*
Direttore Adriana Garabello
Dirigente Aurelia Jannelli
Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale.

¹⁹ Prima della riforma del 2005 erano vigenti le leggi 276 e 277 del 1993 per le elezioni al Senato e alla Camera che prevedevano un sistema maggioritario misto: $\frac{3}{4}$ dei seggi erano assegnati con sistema maggioritario, nell'ambito di collegi uninominali, e il restante $\frac{1}{4}$ dei seggi con sistema proporzionale nell'ambito della circoscrizione regionale per il Senato e nazionale per la Camera.

²⁰ Il deposito delle firme è quindi avvenuto entro il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre come prescritto dalla legge n. 352 del 1970 (art. 32, primo comma).

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione, ha dichiarato conformi alle disposizioni di legge le citate richieste di referendum popolare con ordinanza del 28 novembre 2007.

Con le sentenze n. 15, 16 e 17 del 2008 la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili i tre quesiti referendari.

Il 5 febbraio 2008 sono stati pertanto emanati i decreti del Presidente della Repubblica di indizione dei tre referendum, che fissavano la data a domenica 18 maggio 2008 e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2008.

Lo stesso giorno, peraltro, quindi successivamente all'indizione dei referendum, sono stati pubblicati i due decreti recanti lo scioglimento anticipato delle Camere e la convocazione dei comizi elettorali per il 13 aprile 2008.

Si è attivato pertanto *ipso iure* il meccanismo di rinvio del referendum: la legge n. 352 del 1970 prevede infatti che in caso di scioglimento anticipato delle Camere (o anche di una sola di esse) il referendum già indetto venga sospeso a partire dal momento della data di pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi elettorali, e i termini del procedimento riprendano a decorrere dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni (art. 34, commi secondo e terzo).

In seguito allo slittamento della data al 2009, il Comitato promotore dei referendum elettorali proponeva ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sostenendo che non spettava al Governo fissare la data dello svolgimento dei tre referendum prima dello scioglimento anticipato delle Camere, e chiedendo pertanto che il voto sui tre quesiti referendari fosse comunque il 18 maggio oppure entro il 15 giugno 2008. I referendari lamentavano la mancanza di una "leale collaborazione tra poteri dello Stato" perché il governo avrebbe dovuto fissare la data dei referendum dopo la convocazione dei comizi elettorali per le nuove Camere, oppure attendere le elezioni politiche del prossimo aprile.

Ma la Corte²¹ ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal comitato, per mancanza del requisito oggettivo del conflitto di attribuzione, lasciando così di fatto invariato lo slittamento dei tre referendum alla primavera del 2009.

Inoltre, ha affermato che «rientra nella sfera delle attribuzioni del comitato la pretesa allo svolgimento delle operazioni di voto referendario, una volta compiuta la procedura di verifica della legittimità e della costituzionalità delle relative domande; ma non anche – in

²¹ Ordinanza 25 febbraio 2008, n. 38. In tal senso anche le ordinanze n. 198 del 2005 e 131 del 1997.

assenza di situazioni eccezionali – la pretesa di interferire sulla scelta governativa, tra le molteplici, legittime opzioni, della data all'interno del periodo prestabilito»²².

Nel corso del 2009, il Parlamento, con legge 28 aprile 2009, n. 40 “Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009” ha dettato la disciplina per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno e che devono essere indetti per una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno.

La legge è consultabile all'indirizzo:

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09040l.htm>

Il Consiglio dei ministri ha successivamente individuato nel 21 giugno 2009 la data per le consultazioni referendarie, in contemporaneo svolgimento dei referendum con il secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci (c.d. ballottaggio).

2. Osservazioni sulle sentenze della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, nel ritenere ammissibili i primi due quesiti referendari con le sentenze n. 15 e 16 del 2008, ha osservato che in tale materia, essi “*non possono avere ad oggetto una legge elettorale nella sua interezza, ma devono necessariamente riguardare parti di essa, la cui soppressione lasci in vigore una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo parlamentare, anche allo scopo di non paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica*”.

Ciò induce la Corte a sottolineare che i referendum elettorali sono “intrinsecamente e inevitabilmente manipolativi”.

In altri termini, in materia elettorale, occorre che i quesiti referendari siano formulati in maniera tale che l'eventuale approvazione da parte del popolo configuri non una abrogazione “secca”, ma una soppressione parziale.

Secondo la Consulta l'eliminazione della possibilità di collegamento tra liste non incide sulla operatività del sistema elettorale, che rimane identico nei suoi meccanismi di funzionamento e pienamente applicabile alle liste singole. (Si osserva che la formazione di coalizioni non è obbligatoria, secondo la legge vigente, bensì facoltativa).

La sentenza n. 17 del 2008 ha ritenuto ammissibile il terzo quesito, rilevando che esso, così come per i due primi quesiti, non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum abrogativo e al tempo stesso le disposizioni oggetto del quesito non sono da ritenersi “a contenuto costituzionalmente vincolato”.

Il risultato atteso dai proponenti è conseguito tramite abrogazioni testuali. In primo luogo mediante la totale abrogazione dell'art. 85 del Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera, in tal modo verrebbe meno la possibilità che una medesima candidatura sia presentata in varie circoscrizioni in liste con contrassegno identico. In secondo luogo mediante la soppressione, nell'art. 19 del medesimo Testo Unico, delle parole «nella stessa», ciò che lascerebbe intatto il divieto di candidature plurime con contrassegni diversi.

Il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato (D.lgs. 533/1993) non reca norme specifiche sui limiti alle candidature; all'articolo 27 stabilisce che “per tutto ciò che non è disciplinato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati”.

CAPITOLO III

OGGETTO ED EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Oggetto dei quesiti ed effetti del referendum in generale

(a cura di Antonella Boffano)

1.1. Oggetto dei quesiti²³

I primi due quesiti sono tesi a determinare il cambiamento del sistema elettorale di Camera e Senato, attribuendo il premio di maggioranza, non più alla coalizione, ma alla lista che ha ottenuto più voti. Il terzo quesito è relativo alla disciplina delle candidature.

In particolare, il **quesito n. 1²⁴ riguarda il premio di maggioranza nazionale per la Camera dei Deputati**, ed è così intitolato: «*Elezione della Camera dei Deputati – Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste*». E' relativo all'abrogazione di alcune disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come successivamente modificato ed integrato, in particolare dalla legge 270/2005.

Se approvato, intende abolire le “coalizioni”: vince il premio di maggioranza - che garantisce 340 seggi - il partito (ovvero la lista) che ottiene più voti; rimane la soglia di sbarramento al 4%, cioè partecipano alla ripartizione dei seggi le “liste” che ottengono almeno il 4% dei voti su base nazionale.

Il **quesito n. 2²⁵ è relativo al premio di maggioranza regionale per il Senato**: «*Elezione del Senato della Repubblica – Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste*». Anche tale quesito, attraverso alcune abrogazioni del Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni successive, intende abolire le coalizioni.

Se approvato, vince il premio regionale - che garantisce il 55% dei seggi della Regione - il partito (ovvero la lista) che ottiene più voti; anche in questo caso resta la soglia di

²³ Per il testo dei quesiti referendari si rinvia alla parte seconda del presente focus.

²⁴ Il quesito n. 1 è stato ritenuto ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 15 del 2008.

²⁵ Il quesito n. 2 è stato ritenuto ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 16 del 2008.

sbarramento, per cui partecipano alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono almeno l'8% dei voti su base regionale.

Il **quesito n. 3 è invece relativo alla disciplina della candidature**: «*Elezioni della Camera dei Deputati - Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione*» e intende, se approvato, abolire la possibilità delle candidature multiple, ossia la possibilità di candidarsi in più circoscrizioni in liste aventi il medesimo contrassegno e quindi anche la possibilità di optare per l'una o l'altra in caso di elezione in più di una circoscrizione²⁶.

1.2. Effetti del referendum in generale

Qualora il risultato del referendum sia **favorevole** all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette. Il decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica, nel decreto stesso e su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione.

Nel caso il risultato del referendum sia **contrario** all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, ne è data notizia e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette, fermo il disposto dell'articolo 31, prima che siano trascorsi 5 anni.

Ove prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.

²⁶ Il quesito n. 3 è stato ritenuto ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 17 del 2008.

2. Effetti del referendum elettorale

(a cura di Gian Piero Valenti²⁷)

Com'è noto la riforma introdotta con la legge 270/2005 puntava a ridare ai partiti, nell'ambito della competizione elettorale, quel ruolo primario che il c.d. "Mattarellum" aveva messo in secondo piano e a costruire una logica bipolare fra coalizioni.

La norma attualmente in vigore delinea un sistema maggioritario di coalizione con distribuzione proporzionale interna fra le liste componenti, mentre la proposta referendaria si muove verso un quadro politico semplificato di stampo sostanzialmente bipartitico.

Il ritaglio manipolativo effettuato dal Comitato promotore produrrebbe una normativa di risulta autoapplicativa che, trasformando la legge attuale, costringerebbe ogni candidato premier a proporre una lista unitaria; da qui una decisa riduzione del multipartitismo e una ulteriore semplificazione della rappresentanza.

L'attribuzione del premio di maggioranza alla lista più votata, anziché alla coalizione maggioritaria, secondo gli intendimenti dei promotori del referendum, dovrebbe andare nella direzione di una riduzione della frammentazione della rappresentanza parlamentare e favorire una maggiore integrazione politica. A tale risultato si arriverebbe con l'ablazione dai testi dei quesiti referendari delle disposizioni che consentono il collegamento fra le liste (la coalizione) e quelle che prevedono l'assegnazione dei seggi e del premio di maggioranza alle coalizioni stesse.

Il nucleo della normativa, costituito dalle liste dei candidati e dall'attribuibilità del premio di maggioranza rimarrebbe in vigore e consentirebbe ugualmente lo svolgimento delle elezioni e rispetterebbe l'indefettibilità della legislazione elettorale.

Nella fattispecie, per quanto concerne l'elezione alla Camera dei Deputati, oggetto del **primo quesito**, verrebbero espunte le disposizioni contenute nell'art 14 bis del D.P.R. 361/1957 e quelle contenute nell'art. 83; per l'elezione al Senato, gli articoli 16, 17 e 19 del D. lgs n. 533/1993.

²⁷ *Direzione Comunicazione Istituzionale dell'Assemblea Regionale*
Direttore Rita Marchiori
Dirigente Daniela Bartoli
Centro Studi e Documentazione per le Autonomie Locali – Osservatorio Elettorale

Pertanto, proponendo la cancellazione della facoltà di collegamento fra le liste, il premio di maggioranza in seggi non potrebbe andare che alla singola lista con il più alto numero di voti e non alla coalizione, che non esisterebbe più. Di conseguenza, considerate le soglie di sbarramento previste per le singole liste (ossia il 4% per la Camera e l'8% per il Senato), la lista più votata, ossia quella di maggioranza relativa, godrebbe di una sorta di rappresentatività amplificata: si vedrebbe assegnata, alla Camera, la maggioranza qualificata dei seggi (340), mentre tutte le altre, che avessero comunque superato la soglia di sbarramento, si disputerebbero i restanti 277 seggi, in rapporto proporzionale al proprio risultato elettorale.

Analogamente, **con il secondo quesito**, per l'elezione al Senato, la normativa di risulta sarebbe immediatamente applicabile con un sistema che premierebbe la lista che avesse ottenuto il maggior numero di voti ed a cui sarebbe assegnato il premio pari al 55% dei seggi su base regionale.

Le altre liste presentatesi col proprio simbolo, in virtù del sistema proporzionale, finirebbero per ottenere, in proporzione al consenso ricevuto, una sorta di diritto di tribuna.

Il sistema elettorale che si delineerebbe avrebbe connotati fortemente bipartitici e verosimilmente confermerebbe la tendenza, già affermata prima delle elezioni politiche del 13-14 aprile 2008, all'unificazione delle maggiori forze politiche in grandi raggruppamenti contrapposti.

Il terzo quesito, qualora venisse accolto, farebbe venir meno la possibilità illimitata di candidature multiple; tale facoltà, in assenza della possibilità di esprimere preferenze, genera l'effetto lista bloccata; il capolista plurieletto, che avrebbe potuto candidarsi in tutte le circoscrizioni, pertanto, può condizionare, esercitando la propria opzione, la sorte degli altri candidati e indurre inevitabili atteggiamenti di sudditanza certamente poco consoni alla dignità ed al prestigio dell'investitura parlamentare.

Appendice

I QUESITI REFERENDARI

(a cura di Francesco Pallante²⁸)

I Quesito

Premio di maggioranza alla lista più votata – Camera

Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti:

- *art. 14-bis, comma 1: “I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.”;*
- *art. 14-bis, comma 2: “La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.”;*
- *art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: “I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.”;*
- *art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole “1, 2 e”;*
- *art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: “dei collegamenti ammessi”;*

²⁸ Direzione Segreteria dell’Assemblea Regionale
Direttore Adriana Garabello
Dirigente Gualtiero Freiburger
Settore Affari Istituzionali e organismi di partecipazione e garanzia

- *art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’art. 14.”;*
- *art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;*
- *art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;*
- *art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “, nonché per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;*
- *art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;*
- *art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”;*
- *art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”;*
- *art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “non collegate”;*
- *art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;*
- *art. 83, comma 1, numero 2): “2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;”;*
- *art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): “a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;”;*
- *art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “non collegate”;*

- *art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: “, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione”;*
- *art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e”;*
- *art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;*
- *art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;*
- *art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;*
- *art. 83, comma 1, numero 6): “6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;”;*
- *art. 83, comma 1, numero 7): “7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da*

attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);”;

- *art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “varie coalizioni di liste o”;*
- *art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,”;*
- *art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;*
- *art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;*
- *art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “coalizioni o”;*
- *art. 83, comma 1, numero 9): “9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti*

operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.”;

- *art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;*
- *art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;*
- *art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “di tutte le liste della coalizione o”;*
- *art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste e”;*
- *art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;*
- *art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;*
- *art. 83, comma 4: “L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.”;*
- *art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”;*
- *art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “e 9)”;*
- *art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;*
- *art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;*

- *art. 84, comma 3: “Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.”;*
- *art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: “, 3”?».*

III Quesito **Abrogazione candidature multiple**

Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti:

- *art. 19, limitatamente alle parole: “nella stessa”,*
- *art. 85*

(Del testo del D.P.R. si pubblicano, per agevolarne la lettura, esclusivamente gli articoli interessati dai quesiti referendari, evidenziando in neretto le parti di cui è proposta l'abrogazione)

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

**Approvazione del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.**

**TITOLO III
Del Procedimento elettorale preparatorio
(Omissis)**

Art. 14-bis

1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. **I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.** Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco **dei collegamenti ammessi**.

Art. 18-bis

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. **Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle**

ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

Art. 19

Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni **nella stessa** o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Art. 24

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) [stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio];

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

Art. 31

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 21, e *L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 16*).

1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni **delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione** sono riprodotti **di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga**. L'ordine **delle coalizioni e** delle singole liste **non collegate**, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste **di ciascuna coalizione** sono stabiliti con sorteggio

secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

TITOLO V Dello scrutinio

Art. 83

L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste **non collegate** che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste **non collegate** rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella

circostrizione, **nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a)** ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra **le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a)**, e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna **coalizione di liste o** singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna **coalizione di liste o** singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle **coalizioni di liste o** singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se **la coalizione di liste o** la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale

nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle **varie coalizioni di liste o** singole liste di cui al numero 3). A tale fine, **per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,** per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna **coalizione di liste o** lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle **coalizioni di liste o** singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di

liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna **coalizione di liste o** singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla **coalizione di liste o** singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più **coalizioni o** singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre **coalizioni di liste o** liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla **coalizione di liste o** singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le **coalizioni di liste o** singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali **coalizioni di liste o** singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più **coalizioni di liste o** singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla **coalizione di liste o** alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla **coalizione di liste o** lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla **coalizione di liste o** lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I

seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora **la coalizione di liste o** la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta **coalizione di liste o** singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali **di tutte le liste della coalizione** o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre **coalizioni di liste** e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna **coalizione di liste o** singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna **coalizione di liste o** singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle **coalizioni di liste o** singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. **L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.**

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, **numero 6)**, l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) **e 9)**. A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la **coalizione di liste o** singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre **coalizioni di liste o** singole liste.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 84

1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

Art. 85

1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio.

II Quesito

Premio di maggioranza alla lista più votata – Senato

Volete voi che sia abrogato il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, intitolato “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”, limitatamente alle seguenti parti:

- art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "di coalizione";
- art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.";
- art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "alle coalizioni e";
- art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "non collegate";
- art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ", nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione";
- art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione";
- art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";
- art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e";
- art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non collegate";
- art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di ciascuna coalizione";
- art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ". Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono";
- art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): “1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e

che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;”;

- art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate";
- art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi";
- art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste e";
- art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";
- art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";
- art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste o";
- art. 17, comma 3: “Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.”;
- art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: "alla coalizione di liste o";
- art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizioni di liste o";
- art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";

- art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle coalizioni di liste e";
- art. 17, comma 6: “Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.”;
- art. 17, comma 8: “Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.”;
- art. 17-bis, limitatamente alle parole: “e 6”;
- art. 19, comma 2: “Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8.”?».

(Del testo del D.Lgs. si pubblicano, per agevolarne la lettura, esclusivamente gli articoli interessati dai quesiti referendari, evidenziando in neretto le parti di cui è proposta l'abrogazione)

D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

**Publicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.
(Omissis)**

TITOLO I Disposizioni generali

1. (*Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1; legge 27 febbraio 1958, n. 64, art. 1, secondo comma*).

1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della *Costituzione* sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio **di coalizione** regionale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della *legge 30 dicembre 1991, n. 422*. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.

TITOLO III Della presentazione delle candidature

9. (*Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera c); legge 11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 3, e art. 4, comma 5; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 1*).

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta:

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. **Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.** In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*.

11. (*Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 13, terzo e quarto comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera f); legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 13, comma 2; legge 13 marzo 1980, n. 70, art. 7, secondo comma; legge 4 febbraio 1992, n. 70, art. 2*). - 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare **alle coalizioni e alle liste non collegate** e ai relativi contrassegni di lista, **nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione**. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali

ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni **delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione** sono riprodotti **di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga**. L'ordine **delle coalizioni e delle singole liste non collegate**, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste **di ciascuna coalizione** sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.

TITOLO VI Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale

16. (Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 18).

1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. **Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;**

Individua quindi:

1) **le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;**

2) le singole liste **non collegate** che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi **nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi.**

17. (Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 4). - 1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra **le coalizioni di liste e** le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna **coalizione di liste o** singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.

Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna **coalizione di liste o** singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna **coalizione di liste o** singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle **coalizioni di liste o** singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se **la coalizione di liste o** la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

3. **Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.**

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna **alla coalizione di liste o** alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre **coalizioni di liste o** singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali **coalizioni di liste o** singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna **coalizione di liste o** singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna **coalizione di liste o** lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati **alle coalizioni di liste e** alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

6. **Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.**

7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

Art. 17-bis

Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6.

19. (*Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 5, comma 1; legge 14 febbraio 1987, n. 31, art. 1, commi 2 e 3, e art. 3*). 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8.